

Comune di Nurri

Regolamento dei lavori in economia

Adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 nella seduta del 08.06.2007

Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia dei lavori pubblici e delle forniture e servizi connessi e/o complementari del Comune di Nurri.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dall'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, negli articoli 88, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 153 e 154 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e di tutte le altre disposizioni vigenti contenute in leggi statali e regionali.
3. Per le acquisizioni dei beni e dei servizi in economia si applicherà l'apposito Regolamento comunale approvato in applicazione all'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
4. In presenza di contratti misti, quando comprendano lavori, servizi e/o forniture si applicherà il presente Regolamento qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50%.

Art. 2 - Limiti d'importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati fino all'importo di 200.000 Euro. Gli importi monetari, di volta in volta, determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
2. Nessun lavoro d'importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento.
3. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche o dal Piano Esecutivo di Gestione, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

Art. 3 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i seguenti lavori ed interventi:
 - a) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
 - b) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
 - c) manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali, di importo non superiore a 100.000 Euro;
 - d) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, di importo non superiore a 100.000 Euro;
 - e) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario, di importo non superiore a 100.000 Euro;

- f) manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori, di importo non superiore a 100.000 Euro;
- g) manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini, di importo non superiore a 100.000 Euro;
- h) manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco, di importo non superiore a 100.000 Euro;
- i) manutenzione dei cimiteri, di importo non superiore a 100.000 Euro;
- j) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- k) lavori di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- l) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- m) interventi non programmabili per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
- n) la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti;
- o) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Art. 4 - Responsabile del servizio e del procedimento

1. L'esecuzione di lavori in economia viene avviata e disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget" assegnato dalla Giunta comunale con il Piano Esecutivo di Gestione, con determinazione del Responsabile del servizio, in conformità all'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. Il Responsabile del servizio competente individua un responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi in economia, al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta dell'impresa, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori.
3. Il responsabile del procedimento risponde direttamente al Responsabile del servizio della corretta organizzazione e gestione del lavoro, nonché della corretta esecuzione dei lavori.

Art. 5 - Modalità di esecuzione

1. L'esecuzione in economia dei lavori può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimi.

Art. 6 - Lavori in amministrazione diretta

1. Sono in amministrazione diretta i lavori pubblici per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore.
2. Il Responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto e dispone l'acquisto dei materiali, noleggio dei mezzi e quanto altro occorra per l'esecuzione dei lavori.

3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro, al netto dell'IVA.

Art. 7 - Lavori mediante cottimo

1. Quando è scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento - con procedura negoziata - nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuate al precedente art. 3.
2. Per i lavori da affidarsi con questo sistema, di importo inferiore a 40.000 Euro, si può procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta.
3. In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra i 40.000 e i 200.000 Euro, si procede attraverso indagine di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione.
4. In quest'ultimo caso l'indagine di mercato preliminare può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione disponibilità e offerta in busta chiusa.
5. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.
6. Nella procedura di scelta del contraente - relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai 40.000 Euro è sempre seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso" e non è applicabile il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale prevista in termini discrezionali dall'art. 122, comma 9, del Lgs. N. 163/2006 in rapporto alla natura prevalentemente fiduciaria della gara informale con le ditte interpellate.
7. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
8. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

Art. 8 - Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento dovrà predisporre e sottoporre al Responsabile del servizio una perizia suppletiva dalla quale si evincano:
 - a) i motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
 - b) l'eventuale importo di spesa aggiuntivo.

2. L'autorizzazione e l'approvazione della perizia è effettuata dal Responsabile del servizio, con propria determinazione.
3. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

Art. 9 - Contabilizzazione dei lavori

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del procedimento o del direttore dei lavori:
 - a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del procedimento delle bolle e delle relative fatture;
 - b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità e atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art. 10 - Regole di amministrazione

1. Per l'aggiudicazione dei lavori in economia è sempre seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso".
2. Per le procedure di cottimo non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale della libera concorrenza.

Art. 11 - Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del servizio o da altro tecnico. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.

Art. 12 - Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del servizio, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 12, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese tecnicamente idonee.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
4. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi deve essere predisposta una perizia giustificativa degli stessi così da consentire l'approvazione dei lavori e la necessaria copertura della spesa.

5. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale od imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, con determinazione del Responsabile del servizio, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se, a tale data, non sia decorso il predetto termine.
6. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, quando sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori od opere, lo stesso Sindaco può disporre, nella medesima ordinanza, l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari a trattativa privata senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento

Art. 13 - Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 31 della Legge 11 Febbraio 1994 n. 109 e dal Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14 - Stipulazione del contratto

1. Per l'esecuzione dei lavori in economia di importo non superiore a 15.000 euro, IVA esclusa, la stipulazione del contratto può avvenire mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento o scambio di corrispondenza commerciale.
2. In caso di importi superiori a 15.000 euro, IVA esclusa, si procede alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata dal Segretario comunale.

Art. 15 - Garanzie

1. A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario in sede di gara può essere richiesta la presentazione di una provvisoria pari a 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta da prestare mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per l'aggiudicatario mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita, in segno di svincolo, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.
2. Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo, a presentare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali.
3. Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 16 - Liquidazioni dei lavori in amministrazione diretta

1. Il Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, dispone la liquidazione dei lavori e delle provviste eseguite in amministrazione diretta mediante stati di

avanzamento o contabilità finale corredata dal certificato di regolare esecuzione o certificato sul conto finale..

2. La retribuzione del personale straordinario eventualmente impiegato, è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente.
3. Il pagamento delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Art. 17 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

1. I lavori sono liquidati, in base a stati di avanzamento e conto finale, dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento.
2. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:
 - a) i dati del preventivo/progetto e relativi stanziamenti;
 - b) le eventuali perizie suppletive;
 - c) l'impresa che ha assunto il cottimo;
 - d) l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
 - e) le eventuali proroghe autorizzate;
 - f) le assicurazioni degli operai;
 - g) gli eventuali infortuni;
 - h) i pagamenti in acconto;
 - i) lo stato finale e il credito dell'impresa,
 - j) i termini per il collaudo;
 - k) le eventuali riserve dell'impresa;
 - l) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Art. 18 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto od all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, il Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2. Nel caso di inadempimento grave l'Amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 19 - Pubblicità del regolamento

1. Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che eseguono gli interventi in economia, é messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.
2. Di esso viene fatto sempre esatto richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivi sia nell'atto di affidamento.

Art. 20 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce i vigenti regolamenti comunali in materia ed entra in vigore in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.